

SGUM

STATUTO SSUM

n Articolo 1. - **Denominazione**

Con il nome di <Società Svizzera di Ultrasonologia in Medicina (SSUM)> si designa un'associazione ai sensi dell'art. 60 ss del Codice Civile Svizzero.

La società ha personalità giuridica; non persegue alcun scopo di lucro.

n Articolo 2. - **Durata**

La società ha una durata illimitata.

n Articolo 3. - **Sede e lingua ufficiale**

3.1. La sede della società è il domicilio di uno dei embri di comitato della SGUM/SSUM

3.2. Le lingue ufficiali della società sono il tedesco, il francese e l'italiano.

3.3. Per semplificarne lettura, il presente testo verrà redatto utilizzando esclusivamente la forma maschile.

n Articolo 4. - **Scopi**

4.1. La società riunisce medici, veterinari ed esponenti in campo scientifico, tecnico-sanitario con attività clinica e/o scientifica, nell'insegnamento, nella ricerca e nello sviluppo della ecografia in medicina.

4.2. Essa sostiene e regola il perfezionamento professionale e l'aggiornamento nell'ambito delle sue competenze..

4.3. Sostiene l'attività scientifica e lo scambio di esperienze in campo clinico e scientifico. Cura i contatti scientifici internazionali. Difende gli interessi professionali dei suoi membri.

n Articolo 5. - **Organizzazione della società**

5.1 Elementi di base

Nell'ambito della società, si creano sezioni specialistiche e sezioni regionali secondo criteri linguistici. L'appartenenza di un membro a più di una sezione è possibile.

Le sezioni specialistiche e regionali si costituiscono autonomamente

e dispongono di propri statuti. Gli statuti costitutivi vengono concordati con il comitato della SGUM/SSUM. Per la creazione di una sezione autonoma è indicativamente necessario il numero di 40 membri ordinari. Modifiche degli statuti devono venire sottoposti al comitato della SGUM/SSUM

La società è strutturata nel modo seguente:

Sezioni specialistiche

I membri ordinari adempiono alle condizioni di ammissione e ricertificazione delle sezioni, Accanto a membri ordinari le sezioni specialistiche possono accogliere anche membri straordinari. Le sezioni specialistiche sono responsabili del perfezionamento professionale e dell'aggiornamento dell'ultrasonologia nel loro campo. Le manifestazioni organizzate dalle sezioni, saranno accessibili per principio a tutti i membri ordinari della SGUM/SSUM e verranno periodicamente pubblicate. I presidenti delle sezioni specialistiche sono membri del comitato allargato. Il presidente e la maggioranza dei membri di comitato devono essere membri ordinari della SGUM/SSUM.

5.3 Sezioni regionali

Sono organizzate regionalmente e/o costituite da esponenti della stessa regione linguistica ed hanno come scopo principale l'aggiornamento. I presidenti delle sezioni regionali sono membri del comitato allargato. Il presidente e la maggioranza dei membri di comitato devono essere membri ordinari della SGUM/SSUM. Le sezioni regionali possono accogliere anche membri straordinari.

5.4 Le sezioni specialistiche e regionali hanno la loro propria contabilità e la SGUM/SSUM non risponde in alcun modo per esse.

5.5 Gruppi di lavoro

Si costituiscono da membri ordinari della SGUM/SSUM, che si occupano di tematiche multidisciplinari nel campo dell'ecografia o sono piccoli gruppi specialistici, di grandezza insufficiente a costituire una sezione autonoma.

I gruppi di lavoro non vengono obbligatoriamente rappresentati nel comitato allargato.

Le sezioni ed i gruppi di lavoro possono ottenere un appoggio finanziario dalla società, previa richiesta motivata al comitato.

5.6 Commissioni di perfezionamento professionale

5.6.1 Commissione perfezionamento professionale Certificato attitudinale di Ultrasonologia (vedi Art.10.6)

5.6.2. Commissione perfezionamento professionale certificato attitudinale di ultrasonologia in gravidanza, La commissione è finanziariamente autonoma e deve tenere una contabilità separata. La SGUM/SSUM non risponde finanziariamente in alcun modo per la stessa.

Il comitato della SGUM/SSUM nomina il delegato SGUM/SSUM nella commissione perfezionamento professionale certificato attitudinale di Ultrasonologia in gravidanza su proposta del comitato allargato per un periodo triennale.

5.6.3. Commissione perfezionamento professionale certificato attitudinale di ultrasonologia dell'anca. La commissione è finanziariamente autonoma e deve tenere una contabilità separata. La SGUM/SSUM non risponde finanziariamente in alcun modo per la stessa.

Il comitato della SGUM/SSUM nomina il delegato SGUM/SSUM nella commissione perfezionamento professionale certificato attitudinale di Ultrasonologia dell'anca su proposta del comitato allargato per un periodo triennale.

n Articolo 6. – **Appartenenza**

6.1.La società è formata da membri ordinari sostenitori ed onorari.

6.2 La qualifica di membro ordinario, è aperta alle persone fisiche citate nell' art. 4.1. Essi sono contemporaneamente di membri ordinari già iscritti nelle relative sezioni.I membri ordinari hanno diritto di voto.

6.3.Persone fisiche e giuridiche, che sostengono gli scopi della società, possono divenire soci sostenitori.

6.4. Quali membri onorari, possono essere elette persone, che si sono particolarmente prodigate nel campo dell'ecografia o per la società. Le elezioni avverranno su proposta del comitato nel corso dell'assemblea generale.

La richiesta di associazione verrà presentata alla società mediante una domanda di adesione scritta.

6.5 La richiesta di associazione verrà presentata alla società mediante una domanda di adesione scritta.

6.5.1. Per divenire membro bisogna riempire il formulario ed inoltrarlo alla società scientifica corrispondente.

Candidati membri, provenienti da campi specialistici, non appartenenti ad una propria sezione, come pure le persone interessate a divenire soci sostenitori presenteranno la loro domanda di adesione direttamente al segretariato della SSUM.

6.5.2 Le domande di adesione devono venire inoltrate almeno un mese prima dell'assemblea della sezione specialistica al comitato della SGUM/SSUM e devono venire approvate dall'assemblea.

6.6. L'appartenenza alla società non è demandabile.

n Articolo 7 - **Esclusione dalla società**

7.1. La qualità di membro si estingue con l'uscita dalla sezione, al momento del decesso o in caso di risoluzione della persona giuridica oppure secondo quanto previsto negli art.7.2-7.4

7.2. Dimissioni

Le dimissioni dalla società vanno inoltrate per iscritto al comitato, con termine di disdetta di sei mesi per la fine di un anno solare. (Art. 70, cpv 2 CCS). Il comitato ha il potere, in casi particolari, di abbreviare questo termine.

7.3. Non versamento della quota sociale

I membri che, nonostante richiamo, sono in arretrato di un anno di calendario con il versamento della quota sociale vengono considerati dimessi.

Esclusione

Un membro può essere escluso dalla società solo per motivi gravi di regola su richiesta del comitato. L'esclusione viene ratificata dall'assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei voti, dei soci presenti aventi diritto di voto.

n Articolo 8 - **Quota sociale**

Ogni membro onorario e sostenitore è tenuto al pagamento di una quota sociale annua, l'importo della quale è fissato con scadenza annuale dall'assemblea generale.

Tutti i membri al termine della loro attività professionale, previa richiesta scritta, potranno venire esonerati dal pagamento della quota sociale annua. Essi continueranno a beneficiare dei diritti. I membri onorari sono esentati dal versamento della quota sociale annua.

Le sezioni hanno la possibilità di richiedere il versamento di una quota sociale.

n.Articolo 9 – **Responsabilità della Società**

9.1. Per gli impegni assunti, la società risponde solo con il capitale sociale. La responsabilità personale dei singoli membri è esclusa.

9.2. i membri dimissionari o esclusi non hanno alcun diritto sul capitale sociale.

n Articolo 10 - **Organi della società**

Gli organi della società sono:

10.1.l'assemblea generale

10.2.Il comitato

10.3.Il comitato allargato. Esso è costituito dall'insieme del comitato della SGUM/SSUM,dai presidenti delle sezioni specialistiche e regionali, dall'Ombudsmann, dal presidente della

commissione perfezionamento professionale per il certificato attitudinale della SGUM/SSUM.

10.4. Revisori

10.5 Le sezioni e i gruppi di lavoro.

10,6, commissione perfezionamento professionale per il certificato attitudinale di Ultrasonologia.

La SGUM/SSUM dispone di una propria commissione di perfezionamento professionale. Il numero di membri è variabile, come minimo vi è un membro in rappresentanza di ogni sezione specialistica. Essa è finanziariamente autonoma, con propria contabilità separata. La SGUM/SSUM non ha alcuna responsabilità finanziaria.

Il comitato della SGUM/SSUM propone i membri della commissione, incluso il presidente ssu suggerimento del comitato allargato per un periodo triennale. Il presidente ed i membri vengono ratificati dall'assemblea generale.

10.9 Ombusmann

L'ombudsmann serve da negoziatore e consulente in caso di problemi. Viene nominato dall'assemblea su proposta del comitato della SGUM/SSUM.

n Articolo 11 - **L'assemblea generale**

11.1 L'assemblea generale costituisce l'organo supremo della società.

11.2 Convocazione

L'assemblea generale viene convocata dal comitato della società:

- quale annuale assemblea generale ordinaria. Questa ha luogo di regola in Svizzera nel mese di giugno. Tutti i membri hanno diritto di partecipare all'assemblea generale.
- quale assemblea generale straordinaria su decisione della maggioranza del comitato o su richiesta richiesta di almeno 1/5 dei

membri.

la convocazione dell'assemblea generale viene comunicata per iscritto ad ogni membro, con un anticipo di almeno 4 settimane e con la comunicazione della lista delle trattande.

11.3 diritto di voto

Hanno diritto a partecipare e di voto tutti i membri ordinari ed onorari.

11.4. Diritto di proposta.

Il comitato della società provvede a redigere la lista delle trattande ed all'invio della stessa in allegato alla lettera di convocazione. Verranno tenute in considerazione le proposte dei singoli membri. Proposte dei membri devono venire trasmesse per iscritto al comitato e motivate almeno due mesi prima dell'assemblea ordinaria. Il comitato valuta le proposte, redige la lista delle trattande ed invia la convocazione ai membri al più tardi un mese prima dell'assemblea generale.

11.5. Competenze

L'assemblea generale esercita le seguenti competenze:

11.5.1 elegge i membri del comitato della società. Membri di comitato possono venire revocati con una maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto

11.5.2. ratifica, su richiesta del comitato, l'ammissione di nuovi membri.

11.5.3 elegge su proposta del comitato, i soci onorari

11.5.4. elegge l'Ombudsmann

11.5.5. designa i revisori dei conti

11.5.6 delibera in merito all'esclusione di membri.

11.5.7 delibera sulle modifiche degli statuti e sullo scioglimento della società.

11.5.8 approva il rapporto sull'attività del comitato e delle Sezioni così come il conto annuale.

11.5.9 stabilisce il bilancio annuale ed approva il preventivo per l'anno seguente.

11.5.10 le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi salvo indicazione contraria agli statuti. Il presidente partecipa alle votazioni e ha inoltre, a parità di voto, potere decisionale. Risoluzioni approvate possono essere rimesse in discussione nel corso della medesima riunione, premesso che 2/3 dei presenti aventi diritto di voto si pronuncino in tal senso

11.5.11 fa stato l'art.75 del Codice Civile Svizzero, al quale tutti i membri hanno il diritto di fare ricorso, qualora fossero state prese decisioni alle quali non hanno acconsentito, non inerenti alla legge o contrapposte ai presenti statuti, entro un termine di 30 giorni. Il foro competente è rappresentato dal domicilio della società

11.6 La presidenza

Il presidente della società presiede l'assemblea generale, in caso d'impedimento la presidenza è affidata al vicepresidente ed in caso di un suo impedimento ad un membro di comitato. Il presidente nomina uno o più scrutatori.

11.7 Segreteria

Il segretario del comitato riveste anche la carica di segretario dell'assemblea generale.

11.8 Elezioni e votazioni

11.8.1 per le elezioni è richiesta al primo turno la maggioranza assoluta ed al secondo turno la maggioranza relativa dei voti espressi validi.

11.8.2. Elezioni e votazioni sono effettuate a voto palese; se un terzo almeno dei presenti con diritto di voto ne fa richiesta, si procede a scrutinio segreto..

n Articolo 12 - **Comitato della Società**

Il comitato si compone da:

- il presidente
- il vicepresidente
- il presidente designato in qualità di vicepresidente
- il segretario
- il cassiere
- da uno a tre rappresentanti

Almeno un membro del comitato è rappresentante della Svizzera italiana e/o la Svizzera romanda.

12.2.elezioni

I membri del comitato vengono eletti dall'assemblea generale. I nomi dei candidati per il comitato vengono trasmessi ai singoli membri per iscritto, in allegato alla lettera di convocazione ed alla lista delle trattande, con 4 settimane di anticipo sulla riunione dell'assemblea generale.

I singoli membri hanno il diritto a segnalare dei propri candidati; in questo caso la proposta deve essere effettuata per iscritto al presidente con un anticipo di minimo 14 giorni prima della riunione.

12.3Durata dei singoli incarichi

La permanenza in carica di presidente e dei membri di comitato ha una durata 3 anni. E' possibile una rielezione. Il presidente uscente diventa vicepresidente.

12.4.Riunione del comitato

Il presidente indice ogni anno almeno due riunioni del comitato, oppure ogni qualvolta gli oggetti in discussione lo rendano necessario o se 3 membri del comitato ne facciano richiesta. La convocazione dovrebbe essere emanata con almeno 8 giorni di anticipo sulla riunione.

In merito alla riunione viene redatto un verbale, che è sottoscritto dallo verbalista

12.5 Votazioni

Le risoluzioni sono adottate, salvo prescrizione diversa degli statuti, a maggioranza dei voti espressi. Il presidente partecipa alle votazioni ed a parità di voto, ha potere decisionale.

12.6 Compiti e competenze

12.6.1 Il comitato promuove tutte le attività della società purché non siano oggetto delegato ad un altro organo di competenza. Ha in particolare, le seguenti competenze e funzioni:

Il comitato rappresenta, nei confronti delle autorità e di terzi, gli interessi della società e rispettivamente delle sue singole sezioni. In caso di richieste specialistiche, si rivolge di rimando alle corrispondenti sezioni e gruppi di lavoro. La società contrassegna tramite firma vincolante e congiunta: del presidente insieme al segretario oppure del presidente unitamente al cassiere. Il cassiere ha potere di firma autonoma per importi fino a 5000.-sFr. .

12.6.2. Il comitato svolge tutti i compiti che tramite statuti o norme legali non sono demandati ad altri organi; in particolare esso è anche istanza di ricorso per decisioni negative della commissione perfezionamento professionale (vedi art 14.3.1) I termini di ricorso sono stabiliti in 30 giorni.

12.6.3. Il comitato si compone nominando al suo interno il segretario, il cassiere ed il vicepresidente e svolge tutte le mansioni che non sono attribuite ad altri organi della società.

12.6.4. Amministra il capitale della società e redige preventivi e consuntivi. Controlla l'ammissione di nuovi membri che verranno confermati dall'assemblea.

12.6.5. Sottomette all'assemblea proposte per la nomina di soci onorari.

12.6.6. propone all'assemblea l'esclusione di membri, in presenza di gravi motivazioni.

12.6.7 nomina uno dei suoi membri, quale delegato per la EFSUMB (European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology) e la WFUMB (World Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology)

12.6.8 convoca l'assemblea generale.

12.6.9 allestisce un rapporto, sottoponendolo all'attenzione dell'assemblea generale, sulla attività della società ed in merito alla sua situazione finanziaria.

12.6.10 nell'ambito di manifestazioni più grandi e di convegni, il comitato ha la facoltà di nominare un presidente responsabile.

12.6.11 alla fine del suo mandato, con termine di un mese, il membro del comitato uscente, trasmette tutti gli incarti e i documenti debitamente catalogati, al suo successore

n.articolo 13 **comitato allargato**

13.1. Il comitato allargato è rappresentato dal comitato della società, dai presidenti delle singole sezioni specialistiche e regionali, dal presidente della commissione di perfezionamento professionale, del certificato attitudinale di ultrasonologia e dall'ombudsman.

13.2. Il presidente della SGUM/SSUM dispone secondo le necessità e comunque minimo a scadenza annuale, le riunioni del comitato allargato esse possono coincidere con quelle del comitato. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. La convocazione deve avvenire in forma scritta di regola almeno 8 giorni prima della riunione. Viene allestito un protocollo delle sedute firmato dal verbalista.

13.3. Compiti e competenze

13.3.1 Consiglia il comitato della SGUM/SSUM riguardo a obiettivi strategici

13.3.2 discute le esigenze e gli eventuali problemi delle sezioni specialistiche e regionali e della commissione di perfezionamento professionale.

13.3.3. discute eventuali modifiche degli statuti SGUM/SSUM e delle sezioni.

N articolo 14 **Sezioni e gruppi di lavoro**

14.1. compiti e competenze delle sezioni

14.1.1. Le sezioni specialistiche editano e controllano (vedi Art.5.2) in collaborazione con la commissione di perfezionamento professionale i contenuti specialistici del perfezionamento professionale per l'ottenimento del certificato attitudinale di ultrasonologia e l'aggiornamento specifico nella loro disciplina.

14.1.2 Le sezioni regionali curano (vedi Art 5.3) il contratto coi colleghi della regione interessati all'ultrasonologia ed organizzano l'aggiornamento a livello regionale.

14.2. Compiti e competenze dei gruppi di lavoro

La SGUM/SSUM o un comitato di una sezione possono incaricare un gruppo di lavoro per compiti specifici della SGUM/SSUM o di una sezione. Il gruppo di lavoro informa di conseguenza regolarmente, ma almeno una volta all'anno il comitato della SGUM/SSUM o della sezione. L'organizzazione e le competenze del gruppo di lavoro devono essere concordate con il comitato della SGUM/SSUM.

14.3. Compiti e competenze della commissione di perfezionamento professionale certificato attitudinale di ultrasonologia

La commissione coordina su incarico della SGUM/SSUM i contenuti del perfezionamento professionale delle varie sezioni, supervisiona la valutazione sommativa finale e conferisce sulla base dei criteri predefiniti il certificato di ultrasonologia. Essa controlla che tutte le regole elaborate in accordo tra la SGUM/SSUM e la FMH riguardanti il certificato attitudinale ultrasonologia siano rispettate. Inoltre controlla in particolare l'aggiornamento obbligatorio.

n Articolo 15 - **Revisori dei conti**

I due revisori dei conti, eletti dall'assemblea generale, sorvegliano i movimenti di cassa e le finanze della società. La supervisione ricorrerà con una scadenza almeno annuale. Il risultante protocollo verrà sottoposto alla assemblea generale.

L'incarico dei due revisori è della durata prevista di tre anni. È prevista la possibilità di una rielezione.

n Articolo 16 - **Modifiche degli statuti**

16.1. Proposte

Proposte in merito a variazioni concernenti lo statuto, devono essere sottoposte a tutti i membri del comitato della società o da

1/6 dei soci, per iscritto con un anticipo di almeno 3 mesi sulla data prevista della prossima assemblea generale.

16.2. Contestazioni e controproposte

Contestazioni ed eventuali controrichieste sono da presentare al comitato con almeno due mesi di anticipo sulla prevista riunione dell'assemblea generale, che a sua volta si impegna a trasmetterne il contenuto a tutti i membri, con almeno un mese di anticipo sull'incontro.

16.3. Quorum

Per l'accettazione delle modifiche degli statuti, è necessaria la maggioranza di 2/3 dei membri aventi diritto di voto.

n Articolo 17 - **Scioglimento della associazione**

Competenza

Lo scioglimento della società può seguire solo alla decisione dell'assemblea generale, imposto per sentenza dal giudice o per forza di legge.

17.2. Quorum

Lo scioglimento, su decisione della società, deve essere decretato dalla assemblea generale, convocata a tale scopo, a voto maggioritario di almeno due terzi dei membri con diritto di voto. Se il numero legale, non viene raggiunto, si dovrà convocare una seconda volta l'assemblea generale entro un termine di due mesi; questa ha facoltà, a dispetto del numero dei membri presenti aventi diritto di voto, di deliberare in proposito con effetto esecutivo. Lo scioglimento della società deve essere approvato dai due terzi dei membri aventi diritto di voto.

In caso scioglimento statutario della società, a seguito di sentenza giudiziaria o per forza della legge l'assemblea generale conferisce ad uno o più delegati plenipotenziari il compito di liquidare il capitale sociale e si pronuncia a maggioranza semplice sulla destinazione dello stesso.

n Articolo 18 - **Statuti**

Il presente statuto, è stato redatto in tedesco ed in francese e tradotto in italiano. Fa stato il testo tedesco.

Lo statuto è stato approvato nel corso dell'assemblea costitutiva del

3 giugno 1969. Il 1 gennaio 1980 gli statuti sono stati riveduti e la denominazione originaria di <Gruppo di Lavoro Svizzero per l'Ultrasonologia nella diagnostica> (SAGU) è stata tramutata in <Società Svizzera di Ultrasonologia in Medicina e Biologia> (SGUMB/SSUMB). Questi statuti sono stati riveduti e redatti in una nuova versione l'8 giugno 1989. Gli ultimi statuti provengono dal 1.3.1998, contemporaneamente la denominazione della società è stata modificata in <Società Svizzera di Ultrasonologia in Medicina> (SGUM/ SSUM).L'attuale versione è stata approvata in occasione dell'assemblea generale del 12.giugno 2010. Questa è entrata in vigore con effetto immediato

Melide 12. Giugno 2010